

COMUNE DI MONZA

Prot. n.

Reg. n. 00/2023

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI UN CHIOSCO BAR, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONZA, SITO NEL NUOVO “PARCO CENTRALE GALLARANA” DI VIA AGUGGIARI/VIA GALLARANA/VIA BOSISIO.

L’anno 2023 - duemilaventuno - addì del mese di in Monza, nel Palazzo Municipale, tra i Sigg.:

- Arch. Carlo Maria Nizzola, nato a Milano (MI) il 30/10/1965, Dirigente del Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio, il quale interviene e stipula in nome e nell’interesse del Comune, C.F.: 02030880153, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. del 00/00/2021, esecutiva ai sensi di legge, in seguito denominato “Concedente”;

e

- Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ il _____, residente a _____ in Via _____ titolare dell’omonima impresa individuale C.F.: _____ - con sede in Via _____ iscritta al Registro della Imprese di _____ al n. _____ di seguito denominato “ Concessionario”.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è l’affidamento in concessione di un chiosco bar con esclusiva area pertinenziale sito nel nuovo “parco centrale Gallarana” di Via Aguggiari/Via Gallarana/Via Bosisio, censito al NCEU di

Monza al Foglio 32 Mappale 305 (Si allega scheda catastale N. T208227 del 20/07/2023), per lo svolgimento di attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande e la custodia dell'area e la gestione delle attrezzature per lo svago presenti all'interno del giardino pubblico.

Il chiosco, la tettoia e l'area giochi sono meglio identificati nella planimetria allegata (Allegato E) ubicati all'interno del nuovo Parco Gallarana di Via Aguggiari, Via Gallarana, Via Bosisio.

Il chiosco è stato realizzato con:

- 1) strutture verticali in muratura portante ordinaria con porzioni d'angolo in muratura armata;
- 2) strutture orizzontali in cordolo perimetrale in c.a. sommitale alle murature portanti
- 3) tetto in legno lamellare
- 4) Fondazioni continue collegate in platea.

La sua superficie lorda è di 49,00 mq, così composta:

- Zona Somministrazione di mq. 11,70;
- Zona Preparazione di mq. 11,38,
- Spogliatoio con annesso disimpegno di mq. 6,20;
- WC per i dipendenti di mq. 1,60 e WC per il pubblico di mq. 3,20;
- Locale Magazzino di mq. 5,30.

La tettoia, con tessuto removibile, avente una superficie di mq. 100,00, è stata realizzata con:

- 1) Tendone removibile
- 2) Struttura portante a colonne metalliche fissate attraverso tirafondi ai plinti di fondazione con orditura del tetto e travatura perimetrale in

acciaio, completa di tiranti metallici ai vertici.

3) Fondazioni a plinti isolati collegati in platea.

Il rapporto in parola è da ritenersi di natura puramente amministrativa, senza alcun carattere di natura privatistica e senza alcuna possibilità di identificazione dello stesso in rapporto di natura privatistica. In ogni caso le parti dichiarano di rinunciare anche in via di transizione ad ogni e qualsiasi diritto ove dallo stesso possa derivare una qualificazione privatistica e locativa del rapporto.

ART. 2 - DURATA

La convenzione avrà durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di convenzione. È escluso il rinnovo tacito.

Il Concessionario, con preavviso di mesi 6 (sei) dalla data di scadenza della presente convenzione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà al Concedente la richiesta di rinnovo della convenzione a condizioni da pattuirsi, escludendo in qualsiasi caso il tacito rinnovo e in ogni caso esclusa, trattandosi di concessione amministrativa, l'applicazione delle norme riguardanti i contratti di locazione, tranne quelle richiamate espressamente dalla presente convenzione.

Art. 3 - CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

Il corrispettivo della concessione, calcolato sulla base della banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate - Anno 2022 semestre 2 - Zona Periferica/C.NA VILLONA, C.NA DELLE MONACHE, C.NA SANT`ANNA, GALLARANA - Destinazione: Commerciale, determinato con il criterio della migliore offerta in rialzo rispetto al canone di €. 6.890,40 posto a base di gara conseguente all'esperimento di una gara ad evidenza

pubblica.

Importo da aggiornare automaticamente ed annualmente, nella misura del 100%, in relazione alle variazioni registrate dall'ISTAT nell'anno precedente e da versarsi in due rate semestrali anticipate.

Il canone sarà riscosso direttamente dal Servizio Valorizzazione Asset mediante l'emissione di note contabili. Il corrispettivo sarà soggetto alle variazioni annuali eventualmente adottate dall'Amministrazione Comunale.

In caso di ritardato pagamento del canone e di ogni altro eventuale corrispettivo, trascorsi 20 (venti) giorni dalla scadenza fissata, ove tale ritardo sia imputabile al Concessionario, il Concedente avrà diritto agli interessi legali calcolati dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento, che saranno computati nella rata successiva; trascorsi infruttuosamente 60 gg. dalla medesima data di cui sopra, senza che il Concessionario abbia provveduto a sanare la morosità, verrà dichiarata la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 12 e la presente convenzione verrà risolta ipso iure, senza bisogno di diffida o di costituzione in mora, con conseguente diritto per il Concedente di incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 15, in misura corrispondente al debito, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del maggior danno.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna a:

- 1) utilizzare l'area assegnata esclusivamente per le finalità di cui all'Art. 1;
- 2) arredo del chiosco comprensivo di tutte le attrezzature occorrenti per lo svolgimento dell'attività (arredamenti e attrezzature che, al termine del

rapporto, rimmarranno di proprietà del Concessionario);

3) farsi carico dei costi relativi alle utenze per i servizi tecnologici, nonché agli interventi di riparazione e conservazione ordinaria e straordinaria degli impianti interni d'acqua, luce, sanitari, delle serrature e delle chiavi, degli infissi, delle pavimentazioni e dei rivestimenti;

4) custodire e sorvegliare lo spazio giochi, al fine di contribuire alla tutela ed alla conservazione delle attrezzature ivi esistenti, richiedendo all'occorrenza l'intervento delle forze dell'ordine e segnalando tempestivamente all'Ufficio Verde e Giardini le riparazioni occorrenti;

5) ad eseguire la pulizia, il livellamento e il diserbo, con estirpazione manuale senza l'ausilio di diserbanti chimici, periodico delle aree con pavimentazione antitrauma presenti nello spazio giochi;

6) sottoscrivere le polizze assicurative di cui all'art. 10;

7) svolgere tutte le attività entro limiti compatibili con l'ambiente circostante, la quiete pubblica, avuto riguardo al numero degli utenti, alla collocazione oraria, all'impatto acustico;

8) non svolgere nell'area in concessione attività illegittime o illecite o comunque contrarie alla Legge e ai Regolamenti:

- non sub-concedere, anche parzialmente, l'area, pena la decadenza della concessione e l'incameramento della cauzione;

9) Il Concedente, previo avviso al Concessionario, durante l'anno nell'area esterna potrà autorizzare delle manifestazioni istituzionali o patrocinate.

Sono altresì a carico del Concessionario:

- il pagamento del canone annuo, da corrispondere con le modalità di cui all'art. 3;

-la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti presenti all'interno e all'esterno del chiosco bar;

-la manutenzione ordinaria delle finiture edilizie interne ed esterne al chiosco bar;

-la presentazione di una relazione annuale sulle attività svolte;

-consentire l'accesso del personale dell'Amministrazione per eventuali verifiche, previa comunicazione e compatibilmente con le attività in essere.

-Il chiosco è dotato di tutti gli impianti tecnologici (Illuminazione, FM, Adduzione dell'acqua sanitaria e predisposizione impianto CDZ) idonei all'attività che verrà data in concessione. Sono già attive le utenze dell'acqua e della luce, ragion per cui il concessionario dovrà richiedere la voltura di dette utenze entro 8gg dalla stipula della presente convenzione. Il Concessionario è tenuto a rispettare sia la normativa vigente riguardante la sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., in attuazione dell'art. 1 della Legge 03/08/2007 n. 123 (Riassetto e riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro) sia le disposizioni normative del D.M. 10/03/1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro).

La destinazione dell'area ad uso diverso da quello concesso comporta la decadenza della presente concessione.

ART. 5 - STATO DELL'AREA E MANUTENZIONE

L'area viene consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben conosciuto dal Concessionario che lo reputa idoneo per lo scopo e

l'accetta. Il Concessionario s'impegna a custodire l'area con la diligenza del consegnatario di beni e ad accollarsi i lavori di manutenzione ordinaria della stessa, previo accordo con l'Amministrazione concessionaria.

Sono a carico del Concessionario i lavori di adeguamento e comunque quelli connessi e necessitati dal particolare tipo di attività svolta dal Concessionario sull'area, sempre compatibilmente con i vincoli relativi all'area.

Per manutenzione ordinaria s'intendono gli interventi di adeguamento necessari al regolare utilizzo in sicurezza dell'area concessa, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del D.M. 37/08 e del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

La custodia e la pulizia dell'area sono a totale onere e cura del Concessionario.

In relazione all'obbligazione assunta dal Concessionario di effettuare una buona e confacente manutenzione ordinaria dell'area, il medesimo garantisce, dietro preventiva richiesta, libertà di accesso a tutte le strutture da parte del personale tecnico del Comune di Monza per opportune ispezioni, verifiche e controlli in tal senso.

Il Concedente effettuerà periodicamente ed a propria discrezione, sopralluoghi, ispezioni e controlli per la verifica della corretta gestione e manutenzione ordinaria.

Il Concessionario assume l'obbligo e l'impegno di conservare l'area concessa in perfetto stato di conservazione e manutenzione, nei limiti della propria competenza, così da poterla riconsegnare al Concedente, al termine della concessione.

Eventuali lavori di manutenzione straordinaria potranno essere eseguiti dal Concessionario solo a seguito di autorizzazione da parte del Concedente, previa presentazione del relativo progetto al competente Servizio del Comune di Monza per l'approvazione.

Il Concessionario è tenuto, altresì, a presentare la certificazione eventualmente prescritta dalla normativa vigente.

Il costo relativo a tali lavori (ordinaria e straordinaria manutenzione) e agli adeguamenti e adattamenti (di cui al presente articolo) necessari per lo svolgimento delle attività, resta a carico del Concessionario, ai sensi dell'art. 7.1 del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare comunale.

L'esecuzione di lavori non autorizzati dall'Amministrazione concedente, oltre a non venire riconosciuta per quanto riguarda i costi sostenuti, comporta la decadenza della presente concessione e l'obbligo di restituzione dell'area, salvo il risarcimento del danno arrecato.

ART. 6 - MIGLIORIE E ADDIZIONI

Eventuali migliorie ed addizioni potranno essere realizzate dal Concessionario, previa autorizzazione scritta del Concedente ed ottenimento dei necessari titoli edilizi, con acollo esclusivo dei costi di realizzazione e con rinuncia a qualsiasi rimborso, risarcimento o ristoro delle somme spese.

Tutte le migliorie e addizioni, al termine della concessione rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale, senza che il Concessionario possa pretendere rimborso o indennizzo alcuno.

Rimangono, altresì, nella proprietà comunale i beni mobili che dovessero rinvenirsi nell'area dopo la riconsegna della stessa al Concedente, fatti salvi i danni derivanti dalla mancata liberazione totale dell'area stessa al momento della riconsegna, comprensivi delle spese necessarie al loro eventuale smaltimento o loro trasferimento in altra sede.

ART. 7 - DESTINAZIONE DELL'AREA

L'area concessa dovrà essere destinata esclusivamente per lo svolgimento di attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande e la custodia dell'area e la gestione delle attrezzature per lo svago presenti all'interno del giardino pubblico.

Il Concessionario è autorizzato ad eseguire i lavori necessari alla sistemazione e manutenzione dell'area, previo ottenimento dei permessi, autorizzazioni e nulla osta, se ed in quanto richiesti dalla normativa vigente.

Il Concedente provvederà, riconoscendo fin da ora al Concessionario la facoltà di presentare istanze e domande presso Enti competenti, a richiedere in via diretta le autorizzazioni sopra menzionate. Tutte le relative procedure saranno espletate dal Concessionario a propria cura e spese.

La destinazione dell'area ad uso diverso da quello concesso comporta la decadenza della presente concessione.

Nessuna opera edilizia, di qualsiasi dimensione e natura, se non autorizzata dal Concedente, potrà essere realizzata sull'area in concessione, pena la decadenza della concessione stessa, l'incameramento della cauzione, la demolizione di quanto realizzato a cura e spese del Concessionario, con

riserva di ogni più ampia azione legale per il risarcimento del danno.

ART. 8 - CONSEGNA E ACCESSO ALL'AREA

Il Concessionario ha il libero godimento dell'area nei limiti dell'uso convenuto. Il mancato o parziale godimento dell'area determina la decadenza dalla convenzione, comunicata dal Concedente mediante lettera raccomandata a/r o a mezzo PEC, senza che il Concessionario possa nulla eccepire.

Il Concedente, direttamente o a mezzo di personale da esso incaricato, avrà facoltà di accedere all'area nel corso della convenzione per la verifica di osservanza della presente convenzione da parte del Concessionario, previa comunicazione al Concessionario ed adottando gli accorgimenti necessari al fine di recare il minor disagio possibile.

ART. 9 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE

La presente concessione ha carattere personale. Il Concessionario non può cedere la convenzione, analogamente non è consentita la sub-concessione dell'area, totale o parziale, sotto qualsiasi forma a terzi, pena la decadenza della presente concessione e l'incameramento della cauzione.

L'eventuale subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività, che deve essere preventivamente autorizzato dal Comune, comporta il trasferimento della presente concessione in capo al subentrante, purchè sia comprovato l'effettivo trapasso dell'azienda commerciale.

Nei casi di cui al comma precedente, fino a che la concessione non venga formalmente volturata al subentrante, rimane responsabile, a tutti gli effetti, il concessionario cedente.

ART. 10 - ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA'

Il Concessionario risarcirà i danni causati al Concedente o a terzi per fatti a lui imputabili durante l'utilizzo e la manutenzione dell'area.

Il Concedente resta sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose, che si possono verificare per qualsiasi ragione o causa legati all'uso dell'area. A copertura delle predette responsabilità, il Concessionario ha stipulato in data 00/00/2021 polizza assicurativa RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) n. _____ con un massimale di € 3.000.000,00 per sinistro, con _____ Assicurazioni (agli atti del Servizio Valorizzazione Asset). Si dà atto che la garanzia contiene la rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente. Il Concessionario si impegna altresì a mantenere attiva la suindicata polizza, o a costituirne in sostituzione altra di analoga portata per l'intera durata della presente concessione. Il Concessionario è altresì tenuto a produrre al Concedente le quietanze di avvenuto rinnovo alle scadenze anniversarie della suindicata polizza. Il mancato pagamento è causa di decadenza della concessione.

Il Concessionario assicura, inoltre, che dalle attività svolte all'interno dell'area non possono derivare disturbi e interferenze di qualsiasi natura. Qualora tuttavia si verificassero disturbi attribuibili all'attività svolta, il Concessionario provvederà ad eliminare le cause di disturbo nel minor tempo possibile.

ART. 11 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione può essere revocata, sospesa o modificata per esigenze di pubblico interesse e con atto motivato del Dirigente del Settore

concedente, in qualunque momento e senza che sia riconosciuto alcun indennizzo al Concessionario.

La revoca, la sospensione o la modificazione della concessione, sarà preceduta da comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della L. 7/8/1990 n. 241.

A seguito di revoca, sospensione o modificazione della concessione potrà essere riconosciuto al Concessionario il diritto alla riduzione o alla restituzione, in misura proporzionale, di quota parte del canone versato.

ART. 12 - DECADENZA

La concessione s'intenderà decaduta, ipso iure, senza necessità di preventiva comunicazione da parte del Concedente, con l'obbligo da parte del Concessionario della restituzione immediata dell'area, libera da persone e cose, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- Perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del T.U. delle Leggi di P.S. (*Nota in calce*);
- Revoca della autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio su aree pubbliche con chiosco;
- mancato pagamento del canone dovuto entro il termine di cui all'art. 3;
- inosservanza del divieto di cessione del contratto di cui all'art. 9;
- inosservanza del divieto di sub-concessione dell'area di cui all'art. 9;
- inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti, alla quale non si è ottemperato entro 3 mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte del Dirigente

competente;

- perdita dei requisiti a contrattare con la P.A., in analogia a quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- violazione di quanto previsto dall'art. 8 della presente convenzione;
- mancato o parziale godimento dell'area;
- mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto;
- mancato pagamento del premio o mancato rinnovo della polizza R.C. verso terzi di cui all'art. 10.

La decadenza potrà essere dichiarata anche al di fuori dei casi espressamente previsti, per violazioni gravi che non consentano la prosecuzione della concessione e per la violazione degli altri obblighi previsti dagli artt. 4 e 5 della presente convenzione. In tal caso il Concedente dovrà inviare lettera raccomandata a/r o a mezzo PEC o con altra modalità avente validità analoga, comunicazione di contestazione scritta al Concessionario, assegnando allo stesso un termine non superiore a giorni 15 (quindici) per le proprie osservazioni. Decorso infruttuosamente tale termine o in caso di non accoglimento delle osservazioni presentate, il Concedente assumerà gli atti necessari per far dichiarare la decadenza dalla concessione.

Nel caso di decadenza, l'area rientrerà nella piena disponibilità del Concedente senza corresponsione di alcuna somma a titolo di indennizzo per i lavori eventualmente eseguiti e per le opere realizzate sullo stesso. Fino all'effettiva riconsegna, che avverrà mediante sottoscrizione di apposito verbale, verrà imputato il canone di concessione in quota proporzionale. Qualora la riconsegna dell'area avvenga in un momento

successivo rispetto al termine fissato dal Concedente, verrà computata una penale di € 20,00 (venti/00) per ogni giorno di ritardo.

Resta salva la facoltà per il Concedente di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

ART. 13 - RIMOZIONE E RIPRISTINO

Alla scadenza della convenzione, in caso di revoca ai sensi dell'art. 11 e in caso di decadenza, il Concessionario provvederà a proprie spese e nei tempi tecnici necessari a rimuovere il proprio manufatto e le eventuali opere eseguite con e senza il consenso del Concedente, ripristinando l'area nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava alla data di sottoscrizione del presente contratto.

Sino ad effettiva riconsegna, mediante sottoscrizione di apposito Verbale tra le parti, verrà imputato il canone di concessione in quota proporzionale, oltre ad una penale di € 20,00 (venti/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine che il Concedente indicherà per la riconsegna.

ART. 14 - RECESSO

Il Concessionario potrà recedere dalla presente concessione con un preavviso di almeno 90 giorni, da comunicare al Concedente a mezzo di raccomandata a/r o altro mezzo idoneo avente analogo valore di notifica. Il recesso non comporta il venir meno dell'obbligo di versamento del canone non ancora versato e sino al completo sgombero e rimessione in pristino del bene in concessione.

Qualora non venisse rispettato il termine di preavviso anzidetto, il deposito cauzionale verrà introitato dall'Amministrazione quale penale.

Il recesso non dà luogo alla restituzione del canone già versato.

ART. 15 - GARANZIE CAUZIONALI

A garanzia del puntuale rispetto delle obbligazioni assunte, il Concessionario ha costituito una cauzione stabilita in € 00000,00 (lettere/00), pari al 10% dell'importo complessivo della concessione.

La cauzione di cui sopra è stata prestata mediante deposito in contanti presso la Tesoreria Comunale, con nota contabile n. 000/80 del 00/00/0000. La cauzione, non fruttifera di interessi, viene restituita entro 30 giorni dalla comunicazione di ripristino, a regola d'arte, dello stato dei luoghi, previo accertamento di un tecnico del Settore competente.

ART. 16 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, il Foro competente è esclusivamente quello di Monza.

ART. 17 - SPESE E REGISTRAZIONE

Tutte le spese contrattuali e conseguenti, compresa l'imposta di registro e di bollo, sono a carico del Concessionario. Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese relative alla presente concessione dirette ed indirette, comprese eventuali sanzioni, interessi e comunque ogni altro onere fiscale inerente il presente atto.

ART. 18 - CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Concessionario dichiara di accettare e di approvare specificatamente le seguenti clausole:

ART. 3. - CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE, ART. 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO, ART. 9. - CESSIONE DELLA CONVENZIONE, ART. 11. - REVOCA DELLA CONCESSIONE, ART. 12 - DECADENZA, ART. 13. - RIMOZIONE E RIPRISTINO, ART. 14 - RECESSO, ART. 16. - CONTROVERSIE.

ART. 19 - PRIVACY

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'Ente all'indirizzo www.comune.monza.it.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è contattabile all'indirizzo mail privacy@adeguamentiprivacy.it.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Concedente

Il Concessionario

Comune di Monza

Allegati:

-scheda catastale N. T208227 del 20/07/2023;

-planimetria e documentazione fotografica "Allegato E".

Note

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773

Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Art. 11

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Dichiarazione protocollo n. MI0100098 del 13/03/2023

**Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Milano**

Comune di Monza

Via Pietro Bosisio

civ. SNC

Identificativi Catastali:

Sezione:

Foglio: 32

Particella: 305

Subalterno:

Compilata da:

Cinquaroli Maurizio

Iscritto all'albo:

Geometri

Prov. Monza E Brianza

N. 466


Planimetria

Scheda n. 1

Scala 1:200


Particella 308

Corte esclusiva
attrezzata



Particella 306

PIANO TERRA



ORIENTAMENTO

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE DETERMINAZIONI N° 1801 DEL 08/11/2023 Esecutiva dal 08/11/2023
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da CARLO CRESPI - Prot. Generale N° 197568 / 08/11/2023.

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 20/07/2023 - Comune di MONZA (F704) - < Foglio 32 - Particella 305 - Subalterno >
VIA PIETRO BOSISIO n. SNC Piano T

Ultima planimetria in atti